Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 29-12-2011
Pagina 14
Foglio 1

Inps. Terzo trimestre entro il 31 dicembre

Chiamata in cassa per i «volontari»

Con la fine dell'anno solare suona anche l'ultima campanella per il versamento dei contributi volontari relativi all'ultimo trimestre del 2011.

Lo comunica l'Istituto nazionale di previdenza, ricordando che sabato 31 dicembre è l'ultimo giorno utile per versare i contributi volontari relativi al terzo trimestre (periodo luglio-settembre 2011).

Versamenti, che tra l'altro, da quest'anno presentano anche novità operative: dallo scorso gennaio i bollettini di conto corrente postale sono stati sostituiti dai "Mav" inviati a tutti gli interessati.

Ogni bollettino Mav copre l'intero trimestre a cui si riferisce e può essere richiesto, stampato e, se si intende versare per periodi inferiori, anche modificato semplicemente collegandosi direttamente al sito *www.inps.it* e seguendo il seguente percorso di navigazione a partire dalla home page: Servizi online/Per tipologia di utente/Cittadino/Pagamento contributi versamenti volontari.

In ogni caso, i contributi volontari possono comunque essere anche pagati secondo altre modalità. Direttamente online, collegandosi al sito internet *www.inps.it* e seguendo il seguente percorso di navigazione a partire dalla home page: Servizi online/Per tipologia di utente/Cittadino/Pagamento contributi versamenti volontari.

Oppure, altra modalità possibile di pagamento, chiamando il contact center multicanale al numero verde gratuito 803164 e utilizzando contestualmente la carta di credito.

È sempre utile ricordare che anche un solo giorno di ritardo rende nullo il versamento, tra l'altro senza neppure la possibilità di recuperare il trimestre: in questo caso l'Istituto nazionale di previdenza provvederà a rimborsare quanto versato, ma senza l'aggiunta degli interessi maturati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2065 un italiano su tre avrà più di 65 anni

Chiamata in cassa per i «volontari»

Maxi prelievo sui Tfr: sopra i cento un milione

MARCHE

056082

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 29-12-2011
Pagina 14
Foglio 1

La tassazione. Prelievo ordinario retroattivo al 2011

Maxi-prelievo sul Tfr sopra quota un milione

Michela Magnani

L'articolo 24 del Dl 201/2011 relativo alle modifiche dei trattamenti pensionistici contiene, al comma 31, una norma che può essere ricondotta a temi di carattere pensionistico solo in quanto riguarda somme che, essendo erogate in occasione della cessazione di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, sono percepite al momento del ritiro dal mondo del lavoro.

È prevista la tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, per la parte di Tfr, di altra indennità e somme e di indennità relative alla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, eccedente 1.000.000 di euro. Inoltre, indipendentemente dall'importo erogato, sono «in ogni caso» soggetti a tassazione ordinaria i compensi e le indennità percepite dagli amministratori delle società di capitali. La norma, in deroga allo Statuto del contribuente, si applica «retroattivamente» a tutte le indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. Dal contenuto è evidente che la norma, pur inserita nei trattamenti pensionistici, ha esclusivamente finalità di gettito. Infatti, nella relazione tecnica è precisato che, applicando la differenza media pari al 3% di imposizione risultante tra la tassazione ordinaria e quella separata, si ottiene un recupero di gettito Irpef di competenza annua pari a 3 milioni di euro. A tale valore dovrà essere aggiunto il recupero di gettito delle addizionali regionali e comunali, a cui non sono soggetti i redditi a tassazione separata.

L'articolo, 24, comma 31 del Dl "salva Italia" al fine di individuare le indennità che, al superamento del 1.000.000 di euro perdono il diritto della tassazione separata propria dei redditi a formazione pluriennale richiama, le lettere a) e c) dell'articolo 17 del Tuir concernente i redditi tassabili separatamente. In particolare, la lettera a) riguarda i redditi di lavoro dipendente e cioè: il Tfr e le indennità equipollenti; le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza (articolo 2125 del codice civile) nonchè le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La lettera c) riguarda i redditi di collaborazione coordinata e continuativa (articolo articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir) e, più precisamente: le indennità percepite per la cessazione di tali rapporti purchè il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni sulla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il comma 31 dell'articolo 24 del Dl 201/2011 stabilisce la non applicazione della tassazione separata dell'articolo 19 del medesimo Tuir sulla quota di indennità di fine rapporto di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 17 del Tuir erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000. Il richiamo all'articolo 19 è solo parzialmente pertinente in quanto lo stesso regolamenta la tassazione separata del Tfr e non delle indennità erogate per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, invece, sono tassati separatamente sulla base dell'articolo 21, comma 1 del Tuir mediante iscrizione a ruolo con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti. Prima di tale tassazione definitiva da parte degli uffici, il soggetto erogante, se sostituto d'imposta, avrà effettuato una ritenuta del 20 per cento (articolo 24, comma 1 del Dpr 600/1973).

Il comma 31 del Dl 201/2011 prevede inoltre, come visto, che deve essere tassata ordinariamente, anche se di importo inferiore a 1.000.000 di euro e anche se l'erogazione è stata stabilita con atto di data certa anteriore all'accettazione della carica, l'indennità di fine mandato erogata nel 2011 agli amministratori delle società di capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Tassazione separata

«La base imponibile è l'ammontare su cui si calcola l'imposta, e consiste nel reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto di oneri deducibili previsti dalla legge, e deduzioni spettanti. Altri proventi o redditi (tra cui, per esempio, il Tfr e le liquidazioni da sentenze) stanno fuori dalla base imponibile e vengono tassati a parte

Nel 2065 un italiano su tre avrà più di 65 anni
Maxi-prelievo sul Tfr sopra quota un milione
MARCHE

056082

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Copie in nostro possesso di cattiva qualità

Fondi pensione

Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 29-12-2011
Pagina 21
Foglio 1 / 2

MERCATI E MANOVRA

Le risposte ai lettori

I chiarimenti

Come gestire i nuovi obblighi Imu in caso di più comproprietà
Se si hanno molti buoni fruttiferi imposta di bollo sul valore totale

LA CASA PAGA PER QUOTE

L'autorizzazione ai versamenti volontari rilasciata da un ente previdenziale prima del 4 dicembre 2011 ma anche la "fortuna" di rientrare nella "scialuppa di salvataggio" (la cui platea sarà fissata entro tre mesi da un decreto ad hoc). Sono due degli elementi cui tentano di appigliarsi migliaia di italiani over 55 e che accomunano altrettante mail con domande di lettori al Sole 24 Ore: i lettori si chiedono se e come avranno ancora diritto a rientrare, per la cruna dell'ago, nelle vecchie regole di pensionamento pur maturando i requisiti all'assegno previdenziale dopo il 31 dicembre, cioè quando la riforma Fornero sarà entrata a regime. Resta la previdenza il tema più "gettonato" della manovra Monti.

Ma anche l'Imu, la nuova imposta sulla casa, genera curiosità e incertezze sulla sua applicazione tra prima e seconda abitazione, nei casi di immobili in comproprietà con familiari, residenti oppure no e se si hanno figli minori e una madre anziana e a carico, che è però la proprietaria dell'appartamento e, come tale, non ha diritto a sconti e detrazioni.

Infine, il risparmio: si ricorda che i libretti al portatore vanno portati sotto i mille euro entro marzo 2012 e non entro fine anno e che la tassazione sui depositi si applica anche a quelli online (a meno che non decida di accollarseli la banca).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per inviare una domanda sulla manovra agli esperti del Sole 24 Ore:
pensioni.manovra@ilsole24ore.com
auto.manovra@ilsole24ore.com
risparmio.manovra@ilsole24ore.com
casa.manovra@ilsole24ore.com

PENSIONI

Sono nato nel settembre del 1953 e il 20 dicembre 2012 maturerò 40 anni di contributi. Dal 2006 verso i contributi volontari all'Inps. Potrei pertanto rientrare nella previsione dell'articolo 24, comma 14, lettera d. Ho due domande: l'articolo 15 bis rimanda a un successivo decreto per fissare il numero massimo dei lavoratori esentati dall'innalzamento dei requisiti, che però ho letto saranno 65mila. Da dove deriva questo numero? Se riprendessi a lavorare versando regolari contributi perderei l'agevolazione all'articolo 24 comma 14?

L'autorizzazione ai versamenti volontari deve risultare prima del 4 dicembre 2011 indipendentemente dalla data di entrata in vigore della legge o di presentazione della domanda. Il beneficio dell'accesso alla pensione secondo la normativa precedente alla manovra Monti è legato a tale autorizzazione ai versamenti volontari e al fatto di rientrare nel numero fissato dal decreto al quale fa riferimento il lettore. Eliminata la previsione di 65mila unità (il numero sarà fissato con un decreto Lavoro-Economia). Senza l'autorizzazione ai versamenti volontari, si cade, quindi, nella rete pensionistica restrittiva stabilita dalla manovra Monti.

Ho 39 anni di contributi e ho iniziato a lavorare a 17 anni, nel 1972, dopo aver conseguito il diploma. Vorrei sapere quali sono i lavoratori precoci e quando potrò andare in pensione.

Non esistono lavoratori precoci (cosa che si è verificata nella riforma Dini). Il lettore, con la sua situazione previdenziale, potrà aspirare alla pensione anticipata (prevista dal 1° gennaio 2012, secondo la manovra Monti). Indipendentemente dall'età anagrafica (articolo 24, comma 10), occorrono, dal 1° gennaio 2012: 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Con un ulteriore aumento di 1 mese, per entrambi, nel 2013 e 2014. Per chi accede con meno di 62 anni la pensione anticipata viene ridotta dell'1% per i due anni precedenti i 62 anni (60 e 61 anni di età) e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo.

Ho iniziato a lavorare il 1° aprile 1972 e tuttora sono nella stessa azienda (39 anni e 9 mesi). Ho regolarmente versato i contributi Inps. Sono nata a dicembre 1956, quindi ho 55 anni. L'eventuale 2% che mi verrà detratto per accedere alla pensione con meno di 62 anni lo pagherò soltanto fino al compimento dei 62 o per tutto il resto della mia vita pensionistica?

La penalizzazione dell'1% per i due anni precedenti i 62 anni (cioè 60 e 61) e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto alla soglia per la pensione anticipata costituisce una perdita secca per tutta la durata della vita pensionistica.

Nato nel 1954, dirigente industriale, sono stato licenziato nel novembre 2009, con 33 anni di contributi. Dopo un anno di mancato preavviso retribuito e un anno di disoccupazione, con 34 anni di contribuzione, essendo 97 la mia quota per l'anzianità, ho deciso di pagare 2 anni di contribuzione volontaria (circa 50mila euro) per ottenere la pensione a 61 anni (36 di contributi + 61 di età). A marzo 2012 compio 58 anni e fra 3 anni (2015) avrei dovuto essere in pensione. Con la nuova normativa quando ci andrò? Fra 8 anni?

Il lettore potrà accedere alla pensione secondo la normativa precedente se risulta autorizzato ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011 e se rientrerà nel numero che stabilirà il decreto interministeriale (Lavoro-Economia), che sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge 214/2011 che ha convertito il decreto Monti (Dl 201/2011).

Risposte a cura di Giuseppe Rodà

CASA

Sono comproprietaria con le mie due sorelle di due appartamenti a Milano: la quota è 1/3 a testa. Nel primo appartamento abito io, nel secondo un'altra sorella. Come dobbiamo ripartire tra di noi l'Imu prima e seconda casa?

L'Imu è dovuta da tutte e tre le sorelle comproprietarie ciascuna per 1/3 di ciascuno dei due appartamenti. Ciascuna delle due sorelle residenti nei due appartamenti paga l'Imu con l'aliquota prima casa per la propria quota di 1/3. Per le restanti quote si paga l'Imu con l'aliquota per la seconda casa fissata dal comune. La terza sorella paga sempre l'Imu con l'aliquota per la seconda casa per la quota di 1/3 di ciascuno dei due appartamenti.

Ho da tre anni dato in affitto un appartamento a contratto concordato. Finora non ho pagato l'Ici perchè il Comune di Bologna mi ha esentato da questa tassa. Nel 2012 cosa succederà? Preciso che sono anche proprietaria, insieme a mio marito, della casa in cui abito e che continuerò con il contratto concordato.

Sull'abitazione principale in comproprietà col marito si pagherà l'Imu con l'aliquota prima casa. Sulla casa affittata a canone concordato si pagherà l'Imu come seconda casa. Il comune potrebbe stabilire

056082

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

un'aliquota ridotta anche per gli immobili affittati a canone concordato. Ma si tratta di un'ipotesi prevista dalla legge e non di un obbligo.

Mia madre è proprietaria della casa in cui risiede e ha l'abitazione principale. Nella stessa abitazione abbiamo la residenza io e la mia famiglia composta da me, mia moglie e due figli minorenni. Alla luce di questo e del fatto che ho a carico sia mia madre che i miei due figli, potrò beneficiare della maggior detrazione di 50 euro a figlio?
No, lei non ne ha diritto e neppure sua madre. Infatti, ai fini Imu, per 2012 e 2013 viene prevista una detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, più una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni. Tale maggiorazione non può comunque superare l'importo di 400 euro (la detrazione complessiva non può superare i 600 euro). Se però il figlio convivente ha più di 26 anni nessuna detrazione è prevista, nè per i nipoti.

A CURA DI
Marco Zandonà

RISPARMIO

I libretti al portatore dovranno essere riportati a un saldo inferiore ai mille euro ma entro quale scadenza? Entro il 31 dicembre 2011 o come si legge da altre parti entro il 31 marzo 2012?
La scadenza entro cui ridurre gli importi di libretti al portatore per adeguarli alle nuove norme sulla tracciabilità è stata fissata al 31 marzo 2012 dal decreto legge 201/2011.

Mia madre ottantenne ha dei buoni postali fruttiferi originariamente di piccolo taglio in lire e prossimi a scadenza ventennale e cointestati con noi figli. Il valore di rimborso di questi quattro buoni è notevolmente maggiore di quello di emissione, e in totale sarà sui 15 mila euro. Verrà applicata l'imposta di 34,80 euro su ognuno di essi?
Il decreto, modificato dalla legge di conversione, ha esteso l'imposta di bollo anche alle comunicazioni sui prodotti e gli strumenti finanziari non soggetti a obbligo di deposito, compresi i buoni postali fruttiferi. L'imposta di bollo è nella misura dello 0,1% per il 2012 (0,15% dal 2013) e calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, su quello nominale o di rimborso dei prodotti finanziari. L'imposta è dovuta nella misura di 34,20 euro e, per il solo 2012, non può superare i 1.200 euro.
Considerando che il presupposto della tassazione è la comunicazione, nel caso in cui si possiedano più buoni postali, l'imposta dovrebbe essere calcolata sul loro valore complessivo. Tuttavia, tale aspetto sarà probabilmente oggetto di un chiarimento da parte dell'Agenzia.

Vorrei sapere se la tassazione (0,1% nel 2012 e 0,15% nel 2013) riguarda anche i depositi sui conti online.
Salvo eventuali chiarimenti futuri, i conti deposito online dovrebbero essere assoggettati all'imposta di bollo in questi termini:
- 14,62 euro una tantum al momento della sottoscrizione del contratto, in base all'articolo 2, nota 2-bis, Tariffa allegata al Dpr 642/1972;
- 1,81 euro per ogni estratto conto, nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento, per somme superiori a 77,47 euro, in base all'articolo 13, comma 2, Tariffa allegata al Dpr 642/1972.

Tuttavia, per prassi contrattuale, alcune banche offrono alla clientela conti deposito accollandosi per intero l'imposta di bollo. Trattandosi di un'agevolazione offerta dalla banca, i termini dipenderanno solo dalle condizioni contrattuali del singolo rapporto. Laddove ci si trovi ad avere a che fare con un conto deposito titoli online si fa riferimento alle aliquote indicate dal lettore.

A CURA DI
Michele Milanese

056082

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano

Data 29-12-2011
Pagina 34
Foglio 1

LAVORATORI «PRECOCI» IN PENSIONE SPERANZE DI VITA (E DI CORREZIONI)

Chiamarla riforma è abbastanza riduttivo. Le nuove regole pensionistiche che si abbatteranno sulle spalle dei lavoratori italiani da gennaio rappresentano una vera e propria rivoluzione. Oltre a cambiare il meccanismo di calcolo (contributivo per tutti), alzano i requisiti anagrafici per la rendita di vecchiaia (l'età delle donne da 60 a 62 anni), allungano di due anni (da 40 a 42) il percorso lavorativo per chi vuole ritirarsi prima e introduce un meccanismo di penalizzazione per chi decide di mollare senza aver compiuto 62 anni. Tutti numeri che a partire dal 2013 saranno parametrati alle cosiddette speranze di vita.

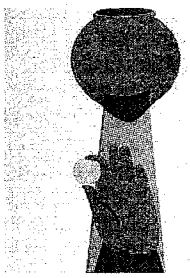

Questo significa che un giovane ventenne che ha cominciato a lavorare nel 1992, con la prospettiva di lasciare dopo 35 anni, per la pensione dovrà ora aspettare il 2037, dopo aver accumulato la bellezza di 45 anni di contributi.

I correttivi dell'ultima ora allo «scalone» per i nati nel '52 non risolvono tutti i problemi, escludendo per esempio i dipendenti pubblici. E che dire del signor Rossi nato a dicembre 1951, che ha 36 anni di contribuzione e potrà quindi andare in pensione nel 2012, mentre il suo collega Bianchi, nato a gennaio '52, con 37 anni di contributi — un mese di età in meno e un anno di contributi in più — dovrà lavorare circa 5 anni in più, pur avendo un'anzianità di servizio maggiore?

Anche le diverse esenzioni dalla riforma (per chi taglia il traguardo dei vecchi requisiti entro fine anno; per i lavoratori in «mobilità» e «mobilità lunga»; per chi accede a fondi di solidarietà, solo per citarne alcune) lasciano fuori tutti coloro che hanno già preso decisioni definitive circa l'abbandono del posto di lavoro, contando sulla prevista maturazione della pensione in base alle vecchie regole. Forse, in nome dei principi di equità tante volte richiamati, sarebbe necessario un apposito monitoraggio di tutti questi casi, soprattutto quelli relativi ai cosiddetti lavoratori «precoci», in modo da dar seguito alle conseguenti, necessarie, correzioni.

Domenico Comegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIERE DELLA SERA

Tre punti fermi per il governo (e un messaggio per la politica)

Gli ayatollah e il valore di una vita

056082

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano

Data 29-12-2011
Pagina 31
Foglio 1

L'Istituto di previdenza chiarisce gli obblighi previdenziali delle università

Ricercatrici, assegno pieno

Contributi Inps sull'integrazione della maternità

DI DANIELE CIRIOLI

Sull'integrazione dell'indennità di maternità Inps, dovuta dalle università a favore delle assegniste di ricerca durante il periodo di astensione obbligatoria, è dovuto il contributo alla gestione separata. Per regolarizzare i periodi pregressi (tutto l'anno 2011) le università hanno tempo fino al 16 marzo. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 165 di ieri.

Riforma università. Le novità derivano dalla nuova disciplina degli assegnisti di ricerca prevista dalla legge n. 240/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (la riforma dell'università). Tra l'altro, la legge ha abrogato la disposizione che istituiva gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca erogati da università e altre istituzioni di ricerca (ossia l'articolo 51, comma 6, della legge n. 449/1997), sostituendola appunto con una nuova disciplina dettata dall'articolo 22. In base a tale articolo, in particolare, le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Enea e l'Asi possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della durata da uno a tre anni, rinnovabili, e applicando, ai fini previdenziali, le disposizioni dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (è la gestione separata dell'Inps), comprese quelle in materia di astensione obbligatoria per maternità di cui al dm 12 luglio 2007 e quelle in materia di congedo per malattia di cui alla legge n. 296/2006.

L'integrazione della maternità. La riforma dell'università (la legge n. 240/2011), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, ha inoltre previsto che «nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca». Ciò vuol dire, dunque, che gli atenei devono garantire il compenso pieno alle assegniste di ricerca in maternità, erogando loro la differenza tra quanto liquidato dall'Inps e quanto normalmente percepito in base al contratto di ricerca.

Si pagano i contributi. Intervenendo in materia con la circolare n. 165/2011 di ieri, l'Inps spiega che le integrazioni pagate dalle università alle assegniste di ricerca hanno natura di corrispettivo e come tale sono soggette alla contribuzione alla gestione separata. Pertanto, al momento dell'erogazione dell'integrazione l'università deve procedere al versamento dei contributi e all'invio del corrispondente Uniemens.

La regolarizzazione. Il versamento dei contributi di competenza da gennaio a dicembre 2011 può essere effettuato entro il 16 marzo 2012, senza aggravio di sanzioni civili; per lo stesso periodo andrà inviato un Uniemens indicando nel «mese di competenza» l'ultimo mese di pagamento dell'integrazione (per esempio maggio) e nel «periodo di attività» dal primo all'ultimo mese di pagamento dell'integrazione (per esempio 1/1/2011-31/5/2011).

© Riproduzione riservata

MATERNITÀ PIENA

Integrazione maternità	**Le università devono garantire il compenso pieno alle assegniste di ricerca, erogando la differenza tra quanto liquidato dall'Inps a titolo di indennità di maternità e quanto normalmente percepito in base al contratto di ricerca**
Si pagano i contributi	**Sull'integrazione dell'indennità di maternità erogata dalle università sono dovuti i contributi alla gestione separata Inps**
Decorrenza e regolarizzazione	**L'obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio 2011. Le università possono regolarizzare il pregresso entro il 16 marzo 2012**

Ricercatrici, assegno pieno
Contributi Inps sull'integrazione della maternità
LA RIFORMA DELLE PENSIONI
Le regole previdenziali dopo la manovra Monti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

056082

ItaliaOggi

Quotidiano

Data 29-12-2011
Pagina 31
Foglio 1

VERSAMENTO

Volontaria, alla cassa entro sabato

DI CARLA DE LELLIS

Appello Inps sulla volontaria. Il 31 dicembre, infatti, è l'ultimo giorno utile per versare i contributi del terzo trimestre 2011 (luglio-settembre). Lo ricorda lo stesso ente di previdenza in un comunicato stampa di ieri. La volontaria coinvolge circa 2 milioni di ex lavoratori che hanno scelto di continuare a pagare in proprio l'Inps, allo scopo di maturare il diritto alla pensione. L'accesso a tale forma di contribuzione è possibile se si hanno tre anni di contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda, oppure cinque anni complessivi indipendentemente dall'epoca in cui si collocano. Da quest'anno i bollettini di c/c postale sono stati sostituiti dai Mav che l'Inps ha inviato a tutti gli interessati. Ciascun bollettino copre l'intero trimestre cui si riferisce e può essere richiesto, stampato e modificato, se si intende versare per periodi inferiori, sul sito www.inps.it. I contributi possono essere pagati anche con altre modalità: direttamente online dal sito internet www.inps.it (servizi online/per tipologia di utente/cittadino/pagamento contributi versamenti volontari); chiamando il contact center al numero verde gratuito 803164 e utilizzando la carta di credito. Attenzione al termine di pagamento; anche un solo giorno di ritardo rende nullo il versamento, senza possibilità di recuperare il trimestre.

© Riproduzione riservata

LAVORO E PREVIDENZA

Ricercatrici, assegno pieno

Contributi Inps sull'integrazione della maternità

Versamento volontaria, alla cassa entro sabato

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

Le regole previdenziali dopo la manovra Monti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

056082

SELPRESS
www.selpress.com

Direttore Responsabile
Roberto Napoletano

Diffusione Testata
267.449

La tassazione. Prelievo ordinario retroattivo al 2011

Maxi-imposta sul Tfr sopra quota un milione

Michela Magnani

L'articolo 24 del Dl 201/2011 relativo alle modifiche dei trattamenti pensionistici contiene, al comma 31, una norma che può essere ricondotta a temi di carattere pensionistico solo in quanto riguarda somme che, essendo erogate in occasione della cessazione di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, sono percepite al momento del ritiro dal mondo del lavoro.

È prevista la tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, per la parte di Tfr, di altra indennità e somme e di indennità relative alla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, eccedente 1.000.000 di euro. Inoltre, indipendentemente dall'importo erogato, sono «in ogni caso» soggetti a tassazione ordinaria i compensi e le indennità percepite dagli amministratori delle società di capitali. La norma, in deroga allo Statuto del contribuente, si applica «retroattivamente» a tutte le indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. Dal contenuto è evidente che la norma, pur inserita nei trattamenti pensionistici, ha esclusivamente finalità di gettito. Infatti, nella relazione tecnica è precisato che, applicando la differenza media pari al 3% di imposizione risultante tra la tassazione ordinaria e quella separata, si ottiene un recupero di gettito Irpef di competenza annua pari a 3 milioni di euro. A tale valore dovrà essere aggiunto il recupero di gettito delle addizionali regionali e comunali, a cui non sono soggetti i redditi a tassazione separata.

L'articolo, 24, comma 31 del Dl "salva Italia" al fine di individuare le indennità che, al superamento del 1.000.000 di euro perdono il diritto della tassazione separata propria dei redditi a formazione pluriennale richiama, le lettere a) e c) dell'articolo 17 del Tuir concernente i redditi tassabili separatamente. In particolare, la lettera a) riguarda i redditi di lavoro dipendente e cioè: il Tfr e le indennità equipollenti; le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza (articolo 2125 del codice civile) nonchè le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La lettera c) riguarda i redditi di collaborazione coordinata e continuativa (articolo articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir) e, più precisamente: le indennità percepite per la cessazione di tali rapporti purchè il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni sulla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il comma 31 dell'articolo 24 del Dl 201/2011 stabilisce la non applicazione della tassazione separata dell'articolo 19 del medesimo Tuir sulla quota di indennità di fine rapporto di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 17 del Tuir erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000. Il richiamo all'articolo 19 è solo parzialmente pertinente in quanto lo stesso regolamenta la tassazione separata del Tfr e non delle indennità erogate per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, invece, sono tassati separatamente sulla base dell'articolo 21, comma 1 del Tuir mediante iscrizione a ruolo con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti. Prima di tale tassazione definitiva da parte degli uffici, il soggetto erogante, se sostituto d'imposta, avrà effettuato una ritenuta del 20 per cento (articolo 24, comma 1 del Dpr 600/1973).

Il comma 31 del Dl 201/2011 prevede inoltre, come visto, che deve essere tassata ordinariamente, anche se di importo inferiore a 1.000.000 di euro e anche se l'erogazione è stata stabilita con atto di data certa anteriore all'accettazione della carica, l'indennità di fine mandato erogata nel 2011 agli amministratori delle società di capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Tassazione separata

● La base imponibile è l'ammontare su cui si calcola l'imposta, e consiste nel reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto di oneri deducibili previsti dalla legge, e deduzioni spettanti. Altri proventi o redditi (tra cui, per esempio, il Tfr e le liquidazioni da sentenze) stanno fuori dalla base imponibile e vengono tassati a parte

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SELPRESS
www.selpress.com

Direttore Responsabile
Fulvio Basteris

Diffusione Testata
n.d.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

PRESENTAZIONE DATI

Il nuovo welfare nel bilancio Inps

L'Istituto è non soltanto un erogatore finanziario ma anche un polo di servizi

da **Roma**

Un Istituto che «pensiona» la crisi e mette a bilancio un nuovo welfare. Nel 2010 la spesa per pensioni (per rate di pensione e connessi trattamenti di famiglia) è risultata pari a 165,8 miliardi di euro (+3,1% rispetto al 2009). Il 76,6% del totale è stato erogato per le pensioni di vecchiaia e anzianità, il 16,6% per le pensioni ai superstiti e per il 6,8% alle pensioni di invalidità e inabilità. Emerge dal Bilancio sociale dell'Inps. La spesa pensionistica complessiva è composta per l'86,7% da prestazioni previdenziali e per il 13,3% da prestazioni assistenziali. La spesa pensionistica complessiva, comprensiva delle indennità di accompagnamento agli invalidi civili, è passata da 186,1 miliardi di euro nel 2009 a 191,2 miliardi di euro nel 2010 (+2,7%) con un aumento di circa 5 miliardi. E le «impari opportunità» si confermano anche nell'età della quiescenza: il reddito pensionistico per pensionato medio mensile è di 1084 euro al mese: gli uomini percepiscono 1312 euro mensili mentre le donne 893 euro. Sotto il profilo della distribuzione territoriale il Nord, dove si concentra il 49,7% dei pensionati Inps, presenta con 1191 euro mensili un reddito medio superiore a quello nazionale. Un valore superiore alla media si registra anche al Centro con 1141 euro mensili e una quota di beneficiari pari al 19,5%. Al Sud risiede invece il 30,8% dei titolari e il reddito pensionistico medio è di 876 euro lordi mensili.

L'importo medio delle pensioni di vecchiaia in essere è di 609 euro mensili, mentre quelle di anzianità hanno un valore medio di 1473 euro mensili essendo rapportate alla dinamica salariale (pre-riforma). A usufruire in maggior misura delle pensioni di anzianità sono gli uomini, a cui va l'81% di tali prestazioni, mentre le pensioni di vecchiaia sono percepite in maggioranza da donne (66%). Più alti, per gli uomini, anche gli importi medi delle prestazioni: il valore medio di una pensione di anzianità maschile è di 1552 euro mensili, mentre la stessa pensione di anzianità erogata a una donna è pari a circa 1130 euro. Allo stesso tempo, nelle pensioni di vecchiaia, le donne pur rappresentando la maggioranza, percepiscono di media 547 euro mensili contro i 749 euro dei maschi. Al primo gennaio 2011, risultano percepite dalle donne solo 723mi-

VOCI DOMINANTI

Sono le pensioni di anzianità e vecchiaia. Il 13% della spesa pensionistica è assistenziale

la pensioni di anzianità rispetto agli oltre tre milioni di analoghi trattamenti percepiti dagli uomini.

Per quanto riguarda le altre pensioni previdenziali, sottolinea l'Inps, si evidenzia un basso importo medio. Tra queste le più numerose sono quelle relative ai superstiti pari a 3,8 milioni di pensioni con un valore medio di 534 euro mensili. In questo ambito la stragrande maggioranza dei trattamenti pari a circa l'88% è destinato alle donne con un valore medio superiore a quello degli uomini (555 euro contro 353 euro).

I pensionati Inps titolari di almeno una prestazione a carico dell'Istituto rappresentano l'85% del totale dei pensionati in Italia, con oltre 18,5 milioni di trattamenti. «Mi sembra che questo bilancio sociale dia bene l'immagine di quello che questo Istituto, il più grande del Paese, fa non solo nei confronti dei pensionati, ma di tutta la popolazione», spiega il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua. Mauro Nori, direttore generale dell'Istituto: «Il Bilancio sociale è la rappresentazione del valore aggiunto dell'Istituto, il nostro vero "conto economico" del welfare».

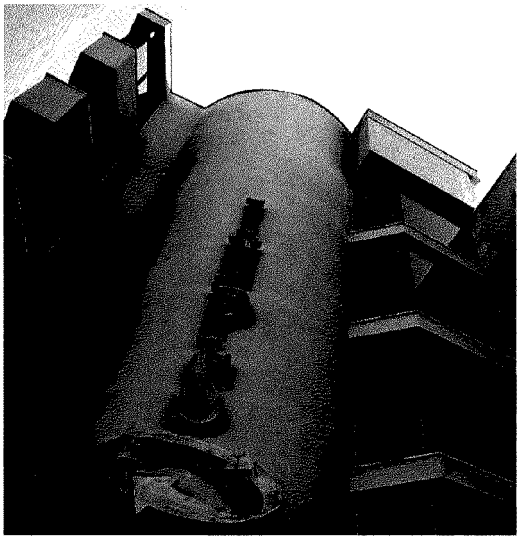

L'Inps si conferma non soltanto un erogatore finanziario ma anche un polo di servizi reali a cittadini e imprese